



COMUNE di VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 19 gennaio 2009

INDICE

ART. 1 - Definizione

ART. 2 - Requisiti

ART. 3 – Rifiuti compostabili e non compostabili

ART. 4 – Adesione all’iniziativa - Modalità

ART. 5 – Riduzione della tassa rifiuti

ART. 6 – Ritiro della compostiera. Revoca della riduzione

ART. 7 – Recupero del beneficio non spettante

ART. 8 – Norma transitoria e finale

ART. 1 - Definizione

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi e dall'attività domestica. Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, ovvero un terriccio soffice ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere.
3. Il comune di Vado Ligure nel quadro delle iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente intende promuovere la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte diminuendo pertanto il quantitativo da conferirsi al servizio di raccolta.

ART. 2 - Requisiti

1. L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti nel Comune che siano iscritti a ruolo tassa rifiuti presso l'Ufficio Tributi comunale.
2. Requisito fondamentale per aderire all'iniziativa è disporre a qualsiasi titolo, anche nelle adiacenze della propria abitazione, di un giardino, un orto o un terreno che si rendono necessari per praticare il compostaggio e che offrano la possibilità di utilizzare il compost prodotto.
3. Il compostaggio domestico dovrà essere praticato esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite compostiere di cui al successivo art. 4.
4. Ai fini della presente iniziativa non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico altre eventuali metodologie di compostaggio (cumulo, buca, ecc).

ART. 3 – Rifiuti compostabili e non compostabili

Materiali da compostare – “frazione umida e verde:

- rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti vegetali di cucina, pane raffermo, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi, fondi di caffè, filtri del tè, gusci di uova e di noci);
- ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
- cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
- residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed agricoltura;
- escrementi di galline, conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- cenere di legna.

Materiali da non compostare – tutto ciò che non sia contemplato al punto 1, in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente ed in particolar modo:

- plastica e gomma in genere;
- metalli in genere;

- legno verniciato o impregnato;
- calcinacci;
- vetro;
- olio di friggitura; tessuti;
- sostanze molto acide o basiche;
- sostanze contaminate da prodotti chimici;

ART. 4 – Adesione all’iniziativa – Modalità

1. Gli utenti che intendono aderire al compostaggio domestico dovranno inoltrare istanza, sul modello all’uopo predisposto, al Gestore del servizio (in seguito per brevità denominato Gestore) per ottenere una compostiera in comodato d’uso gratuito.
2. Con l’istanza suddetta l’utente:
 - a. deve indicare il luogo di localizzazione della compostiera, nonché quello di utilizzazione del compost prodotto;
 - b. impegnarsi ad iniziare l’attività di compostaggio domestico entro il mese solare successivo a quello di consegna della compostiera;
 - c. impegnarsi a posizionare la compostiera in modo tale da non arrecare molestie al vicinato e a sollevare l’Amministrazione comunale o il Gestore da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti;
 - d. consentire in qualsiasi momento il sopralluogo di personale appositamente incaricato dal Comune o dal Gestore che provvederà a verificare la localizzazione dichiarata della compostiera, nonché all’accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;
 - e. impegnarsi, in caso intenda cessare la pratica del compostaggio domestico, a dare preventiva disdetta e a riconsegnare al Gestore la compostiera in buone condizioni.
3. Il Gestore, sulla base di quanto indicato nell’istanza, valutato il sussistere dei requisiti di cui al precedente art. 2, provvede alla consegna della compostiera all’interessato ed alla sua iscrizione nell’apposito “Registro degli aderenti al servizio di compostaggio domestico”.
4. La concessione in comodato d’uso gratuito della compostiera non ha scadenza salvo i casi di cessazione o di riscontrata violazione alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 5 – Riduzione della tassa rifiuti.

1. L’Amministrazione comunale, nelle previsioni di cui all’art. 40, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, può riconoscere una riduzione tariffaria, da applicarsi sulle somme dovute a titolo di tassa rifiuti da iscriversi a ruolo, alle utenze che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida, nelle forme previste dal presente regolamento.

2. La riduzione della TARSU è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina soffitta, ecc.
3. Le istanze di adesione trasmesse all'Ufficio Tributi dal Gestore valgono quale istanza per il riconoscimento della riduzione deliberata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione.
4. Sono considerate valide le istanze avanzate da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare a condizione che nella stessa venga specificato il nominativo del familiare iscritto a ruolo.
5. L'utente che intende cessare l'attività di compostaggio è tenuto a darne comunicazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di variazione. La disdetta comporta la perdita del diritto alla riduzione assentita a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di cessazione dell'attività di compostaggio

ART. 6 – Ritiro della compostiera. Revoca della riduzione

Qualora nel corso della verifica di cui all'art. 4.2, lett. d, venga riscontrato che il compostaggio domestico non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, il Gestore provvederà al ritiro della compostiera e, ove attuata la riduzione di cui al precedente art. 5, ne darà comunicazione al Responsabile del Servizio Tributi che con proprio provvedimento disporrà la revoca della riduzione assentita.

ART. 7 – Recupero del beneficio non spettante

Verificandosi le eventualità di cui ai precedenti articoli 5.5 e 6 l'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante iscrizione a ruolo.

ART. 8 – Norma transitoria e finale

In sede di prima applicazione del presente regolamento ed al fine di promuovere e diffondere quanto maggiormente possibile la pratica del compostaggio domestico, stante la facoltà di cui al precedente articolo 5, viene riconosciuta, per il solo anno di imposta 2009, una riduzione nella misura del 5 per cento della tariffa della tassa rifiuti agli aderenti all'iniziativa in parola.

Per gli anni di imposta successivi, valutata la rispondenza all'iniziativa, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” provvederà alla conferma, nonché alla determinazione della misura della riduzione da applicarsi